

# **TI\_GERICHTE 60.2003.187 vom 9. März 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-03-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2003.187](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2003.187)

FR: TI\_GERICHTE 60.2003.187 du 9 mars 2010

IT: TI\_GERICHTE 60.2003.187 del 9 marzo 2010

## **Regeste**

istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa. appropriazione indebita.

## **Erwägungen**

### **E. 1**

. 1.1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato. Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti. In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio. Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

### **E. 1.2**

Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari. La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).

### **E. 2**

. 2.1. Come esposto, l'istante postula la promozione dell'accusa a' sensi dell'art. 146 CP, secondo cui è punito per truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievole al patrimonio proprio o altrui (decisione TF 6S.298/2004 del 20.9.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 10 ss. ad art. 146 CP).

## E. 2.2

Il procuratore pubblico ha reputato al proposito che “ (...) \_\_\_\_\_ IS 1 non si è informato sulla situazione finanziaria del denunciato e non ha nemmeno richiesto alcuna garanzia per il pagamento dell'importo di CHF 55'000.-- che oggettivamente si può considerare come elevato ” (decreto di non luogo a procedere 30.5.2003, p. 2), circostanze atte a negare l'esistenza di un inganno astuto. A ragione. L'astuzia (ammessa se l'autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare) è infatti esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (decisione TF 6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 50 ss. ad art. 146 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, *Strafrecht III*, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; G. STRATENWERTH / G. JENNY, *Schweizerisches Strafrecht*, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; B. CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP). Ora, questo è il caso nella fattispecie: l'importanza economica dell'operazione avrebbe dovuto indurre l'istante ad approfondire la situazione patrimoniale del denunciato, per esempio domandando informazioni presso l'Ufficio esecuzione e fallimenti, ciò che gli avrebbe permesso di valutare la serietà di controparte in merito al contratto. Un accertamento in questo senso – che avrebbe svelato l'asserito inganno – non appariva infatti impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile. \_\_\_\_\_ IS 1 non sostiene peraltro che il denunciato abbia messo in atto particolari manovre fraudolente per impedire un tale controllo, che abbia ordito un tessuto di menzogne o agito con manovre fraudolente o artifici. Tra le parti non c'era inoltre un rapporto di fiducia tale da poter prevedere, per il denunciato, che avrebbe tralasciato qualsiasi indagine, come si evince dalle affermazioni dell'istante [“ Io conoscevo il signor \_\_\_\_\_ PI 1, ma soltanto superficialmente. Sapevo che era attivo nel campo della compravendita di quadri, ma non sapevo nulla della sua situazione personale. Non avevo mai avuto nessun'altra relazione d'affari con l'interessato ” (verbale di interrogatorio 16.12.2002, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 22.1.2003, AI 8)]. Per il che, prima di consegnare al denunciato il quadro in questione avrebbe dovuto e potuto chiedere informazioni sulla sua persona: l'inganno inerente volontà e capacità di adempiere un determinato contratto non è infatti in ogni caso astuto, segnatamente quando tale volontà può essere dedotta dalle circostanze o controllata indirettamente, assumendo informazioni in particolare sulla solvibilità dell'autore (decisioni TF 6S.277/2004 dell'1.9.2004 e 6P.28/2004 del 26.4.2004; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 185), come nella fattispecie. Il denunciato – al quale l'istante non ha peraltro posto domande in relazione alla sua situazione finanziaria [“ Ho evitato di esporre i miei problemi finanziari al signor \_\_\_\_\_ IS 1, anche se lui non mi ha fatto domande, senno' sicuramente non mi avrebbe venduto il quadro ” (verbale di interrogatorio 20.12.2002, p. 3, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 22.1.2003, AI 8)] – non aveva inoltre l'obbligo di indicare la sua situazione patrimoniale (J. REHBERG / N.

SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 188 ss.), ritenuto che comunque – anche ammettendo un tale dovere – il comportamento superficiale di \_\_\_\_\_ IS 1 avrebbe escluso l'esistenza di seri indizi di colpevolezza a' sensi dell'art. 146 CP (J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 191), tanto più che – per stessa ammissione dell'istante – la disastrosa situazione finanziaria di controparte sarebbe stata notoria (denuncia penale 13/14.11.2002, p. 2, AI 1). Non si impone pertanto di approfondire il suddetto reato, segnatamente confrontandosi con i suoi ulteriori presupposti.

### **E. 2.3**

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è inoltre superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.139/2004 del 28.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.

### **E. 3**

. 3.1. Giusta l'art. 138 cifra 1 CP è punito per appropriazione indebita chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (decisioni TF 6S.325/2004 del 5.11.2004 e 6P.46/2004 dell'11.8.2004; BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 9 ss. ad art. 138 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 97 ss.; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 13 n. 46 ss.; B. CORBOZ, op. cit., n. 2 ss. ad art. 138 CP).

### **E. 3.2**

\_\_\_\_\_ PI 1 – interrogato il 20.12.2002 – ha affermato che “ (...) corrisponde al vero che in un primo tempo il quadro mi era stato consegnato per venderlo a terzi e che mi ero impegnato, in caso di mancata vendita, di restituirlo al proprietario alla data fissata. Prendo atto trattarsi del 19.02.2002 ” (verbale di interrogatorio 20.12.2002, p. 4, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 22.1.2003, AI 8), circostanza attestata dalla dichiarazione – stesa e sottoscritta dal denunciato – secondo cui, tra l'altro, “ entro martedì 19.02.2002 il dipinto verrà restituito se non ci fosse un accordo di vendita ” (doc. 1, allegato alla denuncia penale 13/14.11.2002, AI 1). Ora, in tale fattispecie si riconosce la conclusione di un contratto estimatorio (“ Trödelvertrag ”), secondo cui una persona consegna ad un'altra merce che venderà a suo nome e per suo conto (o acquisterà personalmente) con l'obbligo di versare il prezzo pattuito oppure di restituire la mercanzia (C. HUGUENIN, Obligationenrecht, BT, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, p. 238):

\_\_\_\_\_ PI 1 poteva infatti restituire il dipinto oppure corrispondere all'istante il prezzo concordato, facoltà – quest'ultima – a cui ha dato la preferenza [“ Ero convinto di riuscire a venderlo bene subito, ma mi sono accorto che senza la perizia del professor \_\_\_\_\_ non sarebbe stato possibile. Per questo motivo, ho deciso di prenderlo io di prima persona ” (verbale di interrogatorio 20.12.2002 di \_\_\_\_\_ PI 1, p. 4, allegato al

rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 22.1.2003, AI 8); cfr. anche scritto 6.3.2002, secondo cui il quadro in questione “ (...) verrà acquistato al prezzo netto di Frs. 55'000.-- (...) ), così pagati: 10'000.-- entro 15.03.2002; 45'000.-- entro fine marzo 2002 (...) ” (doc. 2, allegato alla denuncia penale 13/14.11.2002, AI 1)]. Il Tribunale federale – in merito ad un contratto estimatorio – ha ritenuto che la merce data in consegna e – fino a concorrenza del prezzo di stima – il ricavo della sua vendita sono “ affidati ” al consegnatario a’ sensi dell’art. 140 cifra 1 vCP (art. 138 cifra 1 CP; DTF 75 IV 11; BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 20 ad art. 138 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 13 n. 51). Il denunciato – scegliendo di acquistare personalmente il dipinto – ha quindi rinunciato alla sua restituzione, obbligandosi – parimenti – a versare all’istante il prezzo concordato. \_\_\_\_\_ PI 1 – al quale il quadro, fino al pagamento del citato importo, era da ritenersi “ affidato ” (siccome, a prescindere dai rapporti di proprietà, economicamente estraneo) – non ha nondimeno proceduto in tal senso; anzi, il 12.3.2002 ha rimesso il quadro a terzi [“ Quando ho capito che non mi era possibile piazzare il quadro guadagnando qualcosa, l’ho venduto al mio amico \_\_\_\_\_ per frs. 15'000.--, allo scopo di sopravvivere ” (verbale di interrogatorio 20.12.2002, p. 5, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 22.1.2003, AI 8)], disponendone quindi quale proprietario [comportamento che attesta – dal profilo oggettivo – un’appropriazione giusta l’art. 138 CP (BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 96 ss. ad art. 138 CP)].

### **E. 3.3**

Si impone pertanto di ordinare la completazione delle informazioni preliminari – con ogni atto che il procuratore pubblico riterrà opportuno – per determinare l’esistenza di seri indizi di colpevolezza in relazione all’aspetto soggettivo del suddetto reato. Esso presuppone infatti, tra l’altro, che l’autore agisca intenzionalmente (BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 105 ss. ad art. 138 CP). Ora, il denunciato afferma di aver venduto il quadro in quanto proprietario; si tratta quindi di approfondire se tale tesi sia sostenibile, considerato che \_\_\_\_\_ PI 1 è giurista di formazione. L’eventuale errore in merito alla proprietà del dipinto [errore di fatto a’ sensi dell’art. 19 CP (BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 105 ad art. 138 CP)] appare infatti di rilevanza al fine del giudizio, posto come il reato possa essere commesso solo intenzionalmente.

### **E. 4**

. Il gravame è parzialmente accolto. Tassa di giustizia e spese - ridotte in considerazione del suo parziale accoglimento - sono a carico di \_\_\_\_\_ IS 1; non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 138 e 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è parzialmente accolta. § Il decreto di non luogo a procedere 30.5.2003 (NLP \_\_\_\_\_) è parzialmente annullato ai sensi dei considerandi. §§ Il procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul seguito dell’azione penale. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di \_\_\_\_\_ IS 1, \_\_\_\_\_. 3. Rimedio di diritto: Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF. 4. Intimazione: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.